

Comunicazione della Commissione riguardante la data d'applicazione obbligatoria dell'aggiornamento dell'inventario e della nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 10/07)

In virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva e paragrafo 1, lettera g), sesto capoverso della direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾ (qui di seguito direttiva «cosmetici»), gli ingredienti impiegati nei prodotti cosmetici devono essere dichiarati sul recipiente e sulla confezione dei prodotti cosmetici, oppure solo sulla confezione, utilizzando la denominazione comune di cui all'articolo 7, paragrafo 2 oppure, se non disponibile, una delle denominazioni di cui all'articolo 5bis, paragrafo 2, primo trattino.

A tal fine, in applicazione dell'articolo 5 bis, paragrafo 3 e dell'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione elabora un inventario e stabilisce una nomenclatura comune e provvede al loro aggiornamento.

In data 8 maggio 1996 la Commissione ha adottato la decisione 96/335/CE che istituisce l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici ⁽²⁾. L'inventario e la nomenclatura dovevano essere utilizzati a partire dal 1° gennaio 1997.

In data 9 febbraio 2006 la Commissione ha adottato la decisione 2006/257/CE recante modifica della decisione 96/335/CE, al fine di aggiornare l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici di cui all'allegato della decisione 96/335/CE.

La decisione 2006/257/CE è stata pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 5 aprile 2006 ⁽³⁾.

I colloqui svolti con gli Stati membri e con i rappresentanti dell'industria cosmetica hanno consentito di determinare come data accettabile dal punto di vista economico e tecnico per avviare l'utilizzo dell'inventario e della nomenclatura aggiornati il 1° febbraio 2007. A partire da tale data, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), sesto capoverso della direttiva «cosmetici», l'etichettatura dei prodotti cosmetici commercializzati deve tenere conto dell'inventario e della nomenclatura comune nella versione aggiornata dalla decisione 2006/257/CE.

Vista l'assenza di rischi per la salute umana, la Commissione ritiene che non sia necessario procedere al ritiro dei prodotti cosmetici immessi sul mercato prima del 1° febbraio 2007.

⁽¹⁾ GUL 262 del 27.9.1976, pag. 169.

⁽²⁾ GUL 132 dell'1.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 97 del 5.4.2006, pag. 1.